



Distillati (petrolio) frazioni nafteniche pesanti

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C20-C50	Idrocarburi	64741-53-3	1	265-054-1

Denominazione

Distillati (petrolio) frazioni nafteniche pesanti

Sinonimi

Heavy naphthenic distillate

Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

[http:// www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/71694](http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/71694)

[http:// www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/71694](http://www.echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/71694)

Organi Bersaglio

Vedere caratteristiche generali della classe OLI MINERALI

Utilizzo

Nella forma non emulsionata sono utilizzati come: oli per lavorazioni tessili, oli da taglio, oli protettivi (antiruggine), oli per trattamento termico, oli per sistemi di refrigerazione, oli per laminazione metalli (a freddo), grassi per autotrazione, oli di processo (principalmente come costituenti di elastomeri, ausiliari di processo, diluenti, carriers, idrorepellenti, tensioattivi, oli per cordami, oli distaccanti, oli detergenti). Nella forma emulsionata (vedi nota) sono utilizzati come: oli da taglio, oli per laminazione di metalli ferrosi a caldo, oli per laminazione di metalli non ferrosi a caldo e oli per lavorazioni tessili.

Tipologia ditte

Note

NOTA RELATIVA ALLA FORMA EMULSIONATA. Per "forma emulsionata" si intende una miscela di acqua e olio in cui la concentrazione dell'olio in acqua è ampiamente variabile, ma è generalmente compresa tra l'1% ed il 10%. NOTE RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE CEE. Nota H. "La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la o le proprietà pericolose specificate dalla o dalle frasi di rischio, in combinazione con la o le categorie di pericolo indicate. I requisiti di cui all'articolo 6 della presente direttiva relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale dev'essere conforme ai requisiti della sezione 7 dell'allegato VI della presente direttiva. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze derivate dal carbone e dal petrolio e a taluni gruppi di sostanze di cui all'allegato I."

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 33 (1984)

Ultima Modifica

06/07/2022

Stampata da MATline (<https://www.matline.dors.it/matrice>) il 22/07/2024